

N. R.G. 40987/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Francesco Crisafulli

Presidente

Silvia Albano

Giudice

Corrado Bile

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40987/2020 promossa da:

██████████ n. il 23/11/1989 nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE, con il patrocinio dell'avv.to Loredana Leo;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Roma.

Con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: ricorso ex art. 35 *bis*, d.lgs. n. 25/2008

██████████ ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Roma ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. La Commissione non si è costituita.

La parte ricorrente, dinanzi alla Commissione, ha dichiarato di essere cittadina cinese di essere nata a Su Zhou (provincia di An Hui) e di avervi vissuto fino al 2007, di essersi poi trasferita a Jiang Su, rimanendovi fino al 2009, di essersi ulteriormente spostata a Shanghai, soggiornandovi fino al 2012, di aver fatto ritorno al villaggio di origine e di essersi poi spostata nella città di Huai Bei, rimanendovi fino al 2018, anno della partenza, di essere di etnia *han* e di professare la religione cristiana della Chiesa di Dio Onnipotente, di aver studiato per 9 anni e di aver lavorato in una fabbrica di componenti elettroniche, poi come magliaia e infine come parrucchiera, di avere una famiglia di origine composta dai genitori e da due fratelli maggiori, ma di non essere in contatto con loro dal mese di dicembre del 2018, di aver lasciato la Cina con un regolare passaporto e con un visto, partendo dall'aeroporto di Shanghai, di vivere a Roma con una

consorella e con altri connazionali e di lavorare come cameriera in un ristorante cinese, di frequentare la sede romana della Chiesa di Dio Onnipotente.

Quanto alle ragioni dell'espatrio ha riferito che i suoi genitori sono fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente dal 2011 e che lei si è convertita nel 2013 in seguito a una delusione d'amore. Ha poi aggiunto che nel 2014 suo padre era stato fermato dalla polizia con l'accusa di svolgere attività di proselitismo. In seguito a questo episodio, accogliendo il suggerimento di un confratello, la richiedente e sua madre erano fuggite trovando riparo presso la casa di una consorella a Lu Ling. Nel frattempo suo fratello era riuscito a corrompere alcuni poliziotti e a ottenere la liberazione del padre. Tuttavia, pur dopo il rilascio, la polizia aveva continuato a fotosegnalare suo padre e a cercare di sapere dove si fossero nascoste l'istante e la madre. Per cercare di rendersi non reperibile la richiedente aveva continuato a spostarsi da una località all'altra, continuando in tal modo a praticare il culto della Chiesa di Dio Onnipotente. Nel mese di ottobre del 2016 una consorella la avvertiva che la polizia si era recata presso un'abitazione privata dove la ricorrente si era incontrata con alcuni confratelli. Per questa ragione aveva ripreso i suoi spostamenti, separandosi da sua madre. In seguito, aveva domandato notizie del padre venendo a sapere dai confratelli che l'uomo era fuggito nel 2015 e che nel maggio del 2018 la guida spirituale della comunità era stata arrestata. Allarmata da tali notizie cambiava ancora una volta casa. In quel periodo, però, si faceva strada in lei la consapevolezza che fuori dai confini della Cina sarebbe stato possibile esercitare in libertà il culto della Chiesa di Dio Onnipotente. Per questa ragione raggiungeva il fratello a Shanghai ove riusciva a ottenere il passaporto e il visto. Circa la possibilità del rimpatrio, ha manifestato il timore di essere arrestata.

La Commissione ha ritenuto il racconto non credibile.

Il giudice ha ritenuto superflua l'audizione, basandosi la causa su questioni di fatto e di diritto risolvibili sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Inoltre, visti gli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020, c.m. dalla l. di conv. n. 176/2020 e considerato che la trattazione del procedimento non richiedesse la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti. Il Collegio ritiene che tale decisione vada mantenuta ferma.

Al riguardo trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21584 del 2020 secondo cui nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre

l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

La Corte, con la citata sentenza, dopo aver ricordato di aver già affermato che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019), ha posto in evidenza che tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2001/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE (in particolare, la sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).

Nel merito, occorre muovere dal d. lgs 251/2007 che, nel recepire le definizioni proprie della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce rifugiato (art. 2 comma 1 lettera e) *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.*

L'art. 7 precisa in particolare che ai fini della valutazione in esame, gli atti di persecuzione devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il comma 2 offre poi una esemplificazione delle forme in cui possono tradursi gli atti di persecuzione, declinandoli come segue: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani

fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Il medesimo provvedimento legislativo all'art. 8. nel definire i motivi di persecuzione, ed in particolare quelli di ordine religioso così dispone alla lettera b): *"religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.*

Il Collegio ritiene credibile il fatto che la ricorrente abbia aderito al culto della Chiesa di Dio Onnipotente. Né, del resto, le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale contengono elementi o circostanze che inducano a dubitare della scelta religiosa.

Ebbene, le fonti consultate documentano l'esistenza di tre categorie religiose in Cina: le religioni che operano sotto il controllo del partito comunista e che per tale ragione sono ammesse e approvate; le cd. *"chiese domestiche"* che sono semplicemente tollerate e, infine, le cd. *"xie jiao"* - individuate tramite una lista pubblicata annualmente dal Governo - ovvero degli insegnamenti eterodossi non approvati dal Governo (considerati delle vere e proprie sette malvagie), che vengono sottoposte ad una costante attività di persecuzione e repressione da parte delle autorità cinesi, ai sensi dell'art. 300 del codice penale cinese. Secondo tale disposizione *"Chiunque organizzi o utilizzi sette superstiziose (xie jiao), società segrete o organizzazioni religiose malvagie, oppure saboti l'applicazione di leggi o regolamenti dello Stato mediante l'uso di superstizioni, è punito con la pena di non meno di tre anni e non più di sette anni di reclusione; quando le circostanze appaiono particolarmente gravi, con la pena di non meno di setta anni reclusione"*. Ebbene, secondo le medesime fonti (<http://www.refworld.org/docid/546492804.html>) la c.d. Chiesa di Dio Onnipotente, o Almighty God, è considerata in Cina una vera e propria setta, ed è inclusa tra i 14 "culti del male" banditi dalle autorità cinesi (The Guardian 18 agosto 2014; Xinhua 8 agosto 2014; ChinaAid 19 giugno 2014) ; in particolare secondo la legge cinese, *una setta è un'organizzazione illegale che cerca di controllare le persone deificando il capo della setta, illudendo i membri sotto le sembianze della religione e si impegna in attività che danneggiano la società"*. Vero è che le medesime fonti riferiscono altresì di episodi criminosi ascritti ai componenti della medesima setta, quale l'uccisione di una donna, alla fine di maggio 2014 nel ristorante Macdonald nella città di Zhaoyuan, nella provincia dello Shandong (The Guardian, 18 agosto 2014, AP 11 giugno 2014; 8 giugno 2014). Secondo quanto riferito, la donna sarebbe stata picchiata pubblicamente a morte dopo aver rifiutato di fornire il suo numero di telefono a sei membri del gruppo Almighty God (ibid.

ChinaAid 19 giugno 2014; AP 11 giugno 2014), e l'incidente, ripreso con un video, sarebbe stato trasmesso in tutta la nazione (Reuters 19 agosto 2014, BBC 13 agosto 2014, CNN 8 giugno 2014). Non è possibile evidentemente accertare se tale episodio sia stato confezionato ad arte a fini propagandistici o sia espressione effettiva di una deriva violenta presente nella comunità. E' comunque plausibile che gli appartenenti alla chiesa in esame siano esposti al rischio di subire conseguenze penali indipendentemente dalle azioni commesse, ovvero per il solo fatto di appartenere all'organizzazione, professare il relativo credo e riunirsi per svolgere attività di culto.

Secondo l'ultimo rapporto annuale di Amnesty International relativo alla Cina, A giugno 2017, il Consiglio di stato ha approvato la revisione dei regolamenti sulle questioni religiose, destinata a entrare in vigore il 1° febbraio 2018. Le disposizioni hanno decretato un ampio controllo dello stato su ogni aspetto della pratica religiosa e hanno esteso i poteri delle autorità a tutti i livelli di governo per monitorare, controllare e potenzialmente punire le pratiche religiose. Le norme riviste, che hanno enfatizzato la sicurezza nazionale con l'obiettivo di limitare "infiltrazioni ed estremismo", potevano essere usate per sopprimere ulteriormente il diritto alla libertà di religione e di credo, specialmente per i buddisti tibetani, i musulmani uiguri e le chiese non riconosciute.

Il racconto reso dalla parte ricorrente appare dunque attendibile quanto all'appartenenza della stessa alla Chiesa di Dio Onnipotente e coerente dal punto di vista intrinseco e in ragione della rispondenza alle fonti consultabili.

Al riguardo, peraltro, va sottolineato che, proprio con riferimento ad un caso in cui una cittadina cinese aveva manifestato il timore di essere rimpatriata a causa della sua adesione alla Chiesa di Dio Onnipotente, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui in tema di protezione internazionale, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e comunque con riferimento all'attualità; è, infatti, irrilevante che la situazione pericolosa di danno grave possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine e del pari ininfluente è il motivo che aveva originato la partenza (Cass. n. 22097 del 2020).

Quanto alle modalità dell'espatrio, le fonti rivelano che gli appartenenti alle chiese domestiche che intendono espatriare, non sempre sono identificati dalle autorità come fedeli della Chiesa, ed in questi casi ottengono il passaporto senza problemi. Altre volte ricorrono a degli pseudonimi: arrestati con un nome, ne usano un altro con cui riescono a ottenere il passaporto. Teoricamente, le impronte digitali e il database biometrico cinese dovrebbero prevenire tali casi, ma il sistema non funziona perfettamente. E comunque alcuni di essi riescono ad ottenere il passaporto illegalmente, perché il dilagare della corruzione in Cina è cosa ben nota, e non è davvero difficile trovare qualche

funzionario pronto a fornire un passaporto in cambio di denaro (<https://it.bitterwinter.org/i-rifugiati-della-chiesa-di-dio-onnipotente-in-italia-un-viaggio-difficile/>).

Può aggiungersi che, secondo le fonti, il Governo cinese invia direttamente all'estero propri agenti speciali che si infiltrano nelle organizzazioni religiose *xie jiao*. L'agente Ms. O Myung-ok si è infiltrata ad esempio in un locale in cui si riuniscono membri della Chiesa di Dio Onnipotente in Corea del Sud, col pretesto di ascoltare i gospel, riuscendo a fare foto delle persone che erano presenti alla cerimonia. Altri agenti sono chiamati a inscenare false manifestazioni all'estero contro la Chiesa di Dio Onnipotente. In tali manifestazioni si cerca di spingere le autorità straniere ad estradare i membri della setta della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina. Il 22 luglio 2019, una di queste false manifestazioni è stata inscenata in Corea del Sud. Molti credenti vengono arrestati quando fanno ritorno in Cina e di alcuni di essi non si hanno più notizie. Secondo un documento più recente, del 2019, intitolato *Entitled Notice on Conducting Research on the Harms of and Countermeasures for the Almighty God Xie Jiao Organization and Other Topics*, i membri della Chiesa di Dio Onnipotente residenti all'estero sarebbero già oggetto di sorveglianza e di anti-propaganda governativa da più di 10 anni (Bitter Winter, Confidential Documents Expose CCP's Plans to Persecute The Church of Almighty God Abroad, 22 luglio 2019, in <https://bitterwinter.org/plans-to-persecute-cag-abroad-exposed/>, consultato il 2 marzo 2020).

Infine, come riportato da *Bitter Winter*, secondo autorevoli studi sociologici (Affidavit, The Journal of CESNUR, Vol. 3, Issue 2, March-April 2019, pp. 81-86, in https://cesnur.net/wp-content/uploads/2019/04/tjoc_3_2_8_zoccatelli.pdf), e come confermato dal *Dipartimento di Stato Americano*, in Cina il fenomeno della corruzione dei pubblici ufficiali è estremamente diffuso e pertanto non è molto difficile ottenere un passaporto per l'espatrio anche per gli appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente. Molti membri della Chiesa di Dio Onnipotente potrebbero poi essere sfuggiti al sistema di sorveglianza del governo e della polizia cinese. Secondo gli studi sopra citati, i controlli negli aeroporti cinesi sarebbero inefficaci e gli stessi sistemi di rilevamento facciale possono essere elusi con facilità (The Church of Almighty God's Refugees in Japan: A Statement at the United Nations, 9 marzo 2019, in <https://bitterwinter.org/the-church-of-almighty-gods-refugees-in-japan/>, consultato il 2 marzo 2020).

In conclusione, sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiata in ragione della sua esposizione a persecuzione per ragioni di ordine religioso.

Nulla sulle spese essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

p.q.m.

- Il Tribunale riconosce alla ricorrente lo *status* di rifugiata.
- Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, in data 27/06/2023

Il Presidente
Francesco Crisafulli